



## COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE  
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

### Verbale N° 148 del 07/11/2015

<b>Da inviare a:</b>  <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario  <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio  <input type="checkbox"/> Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>
	1) Comunicazioni del Presidente;  2) Approvazione verbale della seduta precedente;  3) Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento comunale per l’utilizzo dell’area attrezzata di sosta temporanea per camper”;  4) Approvazione del “Regolamento comunale per l’utilizzo dell’area attrezzata di sosta temporanea per camper”;  5) Varie ed eventuali.
	<b>Note</b>

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		09,30	11,20		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		09,30	10,55		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		09,30	10,50		
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,30	11,20		
Componente	Lombardo Vito	SI		09,30	11,20		
Componente	Sciacca Francesco	SI		09,30	11,20		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 07 del mese di Novembre, alle ore 09,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone Antonio e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente Pipitone, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: “**Comunicazioni del Presidente**”.

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: “**Approvazione verbale della seduta precedente**”.

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: “**Studio e consultazione per la stesura del “Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata di sosta temporanea per camper”**”.

Il Presidente della Commissione Consiliare invita i Consiglieri Comunali a formulare proposte operative per la stesura del Regolamento di cui all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper**

1.L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 5 autocaravan contemporaneamente.

2.Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente al personale incaricato dal gestore. Tale personale potrà essere reperito in Comune, negli orari di apertura al pubblico, o al numero indicato nelle locandine informative all'uopo affisse.

3.Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

4.L'area camper è aperta tutto l'anno con orario dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

#### **ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti**

1.La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

a)la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150,00 a Euro 300,00, e l'immediato allontanamento del trasgressore;

b) è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra d'ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato

ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

c) è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;

e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;

f) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

g) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;

h) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

### **Alle ore 10,30 entra il Consigliere Fundarò Antonio**

Il Presidente rinnova l'invito a collaborare alla stesura del Regolamento di cui all'ordine del giorno. Interviene nel dibattito il Consigliere Fundarò.

### **ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario**

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.

2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

## **ARTICOLO 8 - Responsabilità**

1. L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

## **ARTICOLO 9 - Sanzioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**Alle ore 10,50 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.**

## **ARTICOLO 10 - Disposizioni finali**

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

**Alle ore 10,55 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.**

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G:”**Approvazione del “Regolamento comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata di sosta temporanea per camper”**”.

Il Presidente invita il Consigliere Antonio Fundarò a leggere il Regolamento, definito in questa seduta, per porlo, successivamente ad approvazione.

## **ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione delle istituende aree sosta camper, di seguito denominata “area camper”.

2. Lo spazio per ciascuna area, della superficie complessiva di almeno 800 mq, è dotato di illuminazione, con camper service, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico.

3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 5 (cinque) piazzole ed è ubicata in prossimità del centro abitato.

## **ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
- Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, Testo Unico regionale in materia di turismo.

2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## **ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper**

1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo regionale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi.

2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.

3. Le modalità di gestione, gli adempimenti per gli obblighi di registrazione e trasmissione ai fini della rilevazione statistica (art. 43, comma 1, L.R. 9/2006), le tariffe per l'utilizzo dell'area camper, saranno stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.

## **ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper**

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.

2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.

3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento ed allontanati.

4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

## **ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper**

1.L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 5 autocaravan contemporaneamente.

2.Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente al personale incaricato dal gestore. Tale personale potrà essere reperito in Comune, negli orari di apertura al pubblico, o al numero indicato nelle locandine informative all'uopo affisse.

3.Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

4.L'area camper è aperta tutto l'anno con orario dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

## **ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti**

1.La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

a)la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150,00 a Euro 300,00, e l'immediato allontanamento del trasgressore;

b) è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra d'ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

c) è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;

e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;

f) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

- g) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- h) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

#### **ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario**

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

#### **ARTICOLO 8 - Responsabilità**

1. L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

#### **ARTICOLO 9 - Sanzioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **ARTICOLO 10 - Disposizioni finali**

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

Letto il Regolamento, il Presidente lo pone a votazione per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

**Favorevoli:** Pipitone Antonio, Fundarò Antonio, Lombardo Vito, Sciacca Francesco.

**Contrari:** nessuno.

**Astenuti:** nessuno.

Il Regolamento viene approvato con voto unanime da parte dei Consiglieri presenti.

**Alle ore 11,20, non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta.**

**IL SEGRETARIO**  
LIPARI GIUSEPPE

**IL PRESIDENTE**  
PIPITONE ANTONIO